

Il tariffario professionale varato dal ministero ha tenuto comunque conto delle nuove attività

Nuove tariffe, primo passo avanti

Persa l'occasione per redigere un regolamento più elastico

DI MASSIMO BUZZAO*

Con il Decreto 2 settembre 2010 il Ministero della Giustizia ha finalmente approvato il nuovo testo di tariffa professionale che era atteso da più di due anni (ovvero dalla creazione dell'albo unico che ha unificato le professioni di dottore commercialista e di ragioniere e periti commerciali) il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15.10.2010 ed entrerà in vigore il 30 ottobre.

Sicuramente un passo in avanti è stato fatto, si ricorda che la tariffa precedente dei dottori commercialisti era dell'ottobre 1994 e quella dei ragionieri ed esperti contabili del 1997, senza contare che le due tariffe erano praticamente uguali.

Nel frattempo, la professione si è evoluta, nuove attività sono comparse nel novero delle attività professionali: come la riforma del diritto societario, la riforma del contenzioso tributario, il nuovo diritto fallimentare, l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed altre che sono sorte dopo l'unificazione degli albi ed

altre ancora che sicuramente verranno.

Quindi una riscrittura della tariffa professionale era più che necessaria, e forse si sarebbe potuta cogliere l'occasione per redigere un regolamento più elastico tale da facilitare sia il professionista sia il cliente, in caso di nuove attività non previste dalla tariffa. Non a caso ho parlato di professionista e di cliente: la tariffa professionale, infatti, non è uno strumento ad uso esclusivo del professionista per ottenere compensi sempre più elevati dai propri clienti, è anche uno strumento per i fruitori dei suoi servizi che possono conoscere meglio il costo delle prestazioni richieste e tutelare così al meglio i propri interessi.

Una tariffa professionale chiara ed in grado di recepire anche nuove attività avrebbe potuto facilitare la pattuizione del compenso tra le parti, consentendo così di stabilire un rapporto professionale più trasparente e corretto tra il professionista ed il proprio cliente; purtroppo con il decreto recentemente approvato si è persa questa occasione: difatti gli articoli di tariffa erano 56 e tali sono rimasti con i medesimi titoli della precedente.

Non tutto è ovviamente sbagliato, infatti, come si è detto, sono stati previsti onorari ed indennità per nuove attività; sono scomparsi, in materia tributaria, i riferimenti a singoli quadri delle dichiarazioni e si è

tenuto conto delle dichiarazioni unificate e dell'invio telematico delle stesse, sono state recepite le novità in materia di diritto societario e date indicazioni in merito alla determinazione degli onorari del collegio sindacale.

Nel complesso si è quindi provveduto ad un adeguamento necessario in considerazione del tempo trascorso, ed anche dal punto di vista degli importi non possiamo certo affermare di essere causa di inflazione.

Si è parlato sugli organi di stampa e nelle dichiarazioni di rappresentanti del Consiglio Nazionale e di altre categorie professionali di un incremento pari al 50% rispetto alla preesistente tariffa. In effetti l'incremento è del 50%, tuttavia è sufficiente connettersi al sito dell'ISTAT alla pagina dei coefficienti di rivalutazione monetaria per rendersi conto che tale incremento corrisponde esattamente alla rivalutazione monetaria dal 1994 al 2009. Giunge quindi ovvio pensare che, anche in termini di importi, si tratta di una revisione, e non di una nuova tariffa.

La Commissione Parcella sta

L'Odcec Roma chiede un software

Con l'entrata in vigore della nuova tariffa, è auspicabile che il Consiglio Nazionale, a beneficio sia delle Commissioni Parcellari che di tutti gli iscritti e di quanti potenzialmente interessati, predisponga un software di libera utilizzazione, scaricabile dal sito internet del CNDCEC, per la corretta applicazione della nuova tariffa professionale.

già organizzando un ciclo di incontri per esaminare nel dettaglio tutte le disposizioni della nuova tariffa, il calendario degli appuntamenti sarà a breve reso noto a tutti gli iscritti.

*Vice presidente Commissione liquidazione Parcella Odcec di Roma

Pagina a cura



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it

APPROFONDIMENTI

Le implicazioni fiscali dell'IFRS2, il caso delle stock options

DI ALESSIO IANNUCCI
E CLAUDIO PERONI*

Con la Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) sono state sensibilmente modificate le regole di determinazione della base imponibile Ires degli IAS adopter. La principale novità è senza dubbio consistita nel rafforzamento del principio di derivazione della base imponibile dalle risultanze del bilancio redatto secondo i suddetti principi contabili. Tale rafforzamento del principio di derivazione della base imponibile IRES dalle risultanze del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali ha determinato una particolare attenzione alle rilevazioni contabili IAS/IFRS e ai possibili riflessi sul calcolo della base imponibile. Sebbene la relazione al D.M. n. 48/2008, che ha integrato le disposizioni della Finanziaria 2008, fornisca alcune utili indicazioni ed esemplificazioni sul nuovo regime normativo, la concreta applicazione delle nuove regole necessita di un attento esame. La Commissione Imposte Dirette dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha così ritenuto opportuno avviare una serie di approfondimenti dedicati alle problematiche tributarie derivanti dal nuovo sistema, anche nell'ottica di fornire un contributo ai professionisti che devono concretamente cimentarsi con tali tematiche. Gli esiti dei lavori della Commissione sono riportati, per ciascun principio contabile internazionale, in elaborati pubblicati sul sito dell'Ordine (www.odcec.roma.it), che viene aggiornato progressivamente, man mano che i

singoli contributi sono ultimati. Uno degli approfondimenti svolti dalla Commissione riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni, disciplinate dall'IFRS 2. Si tratta di operazioni mediante le quali un'impresa riceve beni o servizi e come corrispettivo attribuisce al cedente o propri strumenti rappresentativi di capitale (ad es. azioni o opzioni su azioni) (operazioni equity settled), o si obbliga a pagargli un importo definito in base al prezzo delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale (operazioni cash settled). I beni o servizi ricevuti sono rilevati in bilancio come attività (se soddisfano i requisiti per essere rilevati come tali) o come costo, con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto, per le operazioni equity settled o una passività, per le operazioni cash settled. Il documento della Commissione si occupa in particolare, nell'ambito delle operazioni equity settled, dei profili tributari degli oneri relativi ai piani di stock option. Tali piani, per la diffusione e le problematiche fiscali che sollevano, rappresentano senz'altro una delle operazioni più rilevanti.

Da un punto di vista contabile, la società datrice di lavoro dei beneficiari delle stock options rileva a conto economico il costo dei servizi lavorativi prestati dal dipendente e iscrive in contropartita una riserva di patrimonio netto. Se, come tipicamente avviene, il diritto a esercitare le opzioni matura solo dopo un certo lasso temporale (c.d. vesting period), la rilevazione del costo è effettuata

progressivamente durante il vesting period, assumendosi che l'attribuzione delle stock options remunererà l'attività lavorativa resa in tale periodo. Se la stock option non è esercitata non interviene alcuna modifica del patrimonio netto.

Venendo agli aspetti tributari, il documento della Commissione mette in evidenza una delle problematiche più dibattute in dottrina, riguardante il momento di rilevanza fiscale dei costi da stock option. Al riguardo, si contrappongono due diversi orientamenti. Il primo orientamento valorizza l'impostazione contabile IAS ritenendola valida anche ai fini tributari, per cui i costi medio tempore imputati al conto economico sono ritenuti pienamente deducibili. L'IFRS 2 qualifica infatti i suddetti costi quali spese di lavoro dipendente. L'operazione è considerata inoltre nell'ambito dell'IFRS 2 alla stregua di un conferimento di opere e servizi. Il costo connesso alla stock option assume quindi rilevanza fiscale nei modi e nei tempi in cui il servizio lavorativo prestato dai dipendenti partecipa alla produzione del reddito d'impresa. Il secondo orientamento propende invece per il rinvio della deducibilità dei costi da stock option al momento dell'esercizio dell'opzione, in cui i costi possono considerarsi effettivamente sostenuti. Tale posizione si basa sulla considerazione che il costo da stock option, comportando un corrispondente incremento del patrimonio netto, non rappresenta un costo effettivo per la società. I costi effettivamente sostenuti sono, infatti, solo quelli che si riverbera-

no sempre in una diminuzione del patrimonio netto, segnaletica di una riduzione della capacità contributiva, che invece non avviene, almeno nel periodo di maturazione, nel caso dei piani di stock option. Il costo diverrà invece effettivo, e deducibile, solo al momento dell'esercizio delle opzioni e sarà eventualmente rappresentato dalla differenza tra il valore di carico delle azioni cedute ai beneficiari e i prezzi da questi ultimi corrisposti per l'acquisto delle azioni.

L'orientamento della Commissione su questa tematica è a favore della tesi della deducibilità del costo nell'esercizio d'imputazione al conto economico, poiché maggiormente rispettosa del principio di derivazione sancito dal nuovo articolo 83 del Tuir, secondo il quale, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, sono validi i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. Nel contempo si evidenzia tuttavia come occorra tenere conto del principio di effettività che caratterizza, alla luce del più generale principio costituzionale di capacità contributiva, il sistema delle imposte dirette. Per tale motivo la Commissione ritiene che il giusto contemperamento del principio di derivazione rafforzata e del principio di effettività possa realizzarsi mediante la tassazione, in via extracontabile, della sopravvenienza attiva che emerge nel caso in cui la stock option non venga effettivamente esercitata.

*Componenti Commissione Imposte Dirette Odcec di Roma